

STATUTO DELL' UNIONE delle Terre d'Argine

fra i Comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera

Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:

- Comune di Campogalliano n. 27 del 27/04/2006
- Comune di Carpi n. 90 del 20/04/2006
- Comune di Novi di Modena n. 18 del 27/04/2006
- Soliera n. 28 del 27/04/2006

Modificato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:

- Comune di Campogalliano n. 55 del 30/09/2009
- Comune di Carpi, n. 121 del 24/09/2009
- Comune di Novi di Modena n. 55 del 28/09/2009
- Comune di Soliera n. 82 del 29/09/2009
- Delibera Consiglio Unione n. 26 del 28/10/2009

Ultime modifiche ed aggiornamenti approvate con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:

- Comune di Campogalliano n. 14 del 19/03/2014
- Comune di Carpi n. 30 del 13/03/2014, n. 35 del 27/03/2014 e n. 39 del 3/04/2014
- Comune di Novi di Modena n. 27 del 13/03/2014
- Comune di Soliera n. 11 del 11/03/2014
- Delibera del Consiglio Unione n.24 del 16/04/2014

Pubblicazione all'Albo Pretorio dello Statuto modificato ai sensi della vigente normativa:

- Dal 17/04/2014 al 17/05/2014 Comune di Campogalliano
- Dal 17/04/2014 al 17/05/2014 Comune di Carpi
- Dal 18/03/2014 al 17/04/2014 Comune di Novi di Modena
- Dal 20/03/2014 al 19/04/2014 Comune di Soliera

Pubblicato sul BUR –Emilia Romagna n.141 del 13.05.2014

In vigore dal 18.05.2014

INDICE

TITOLO I – FINALITA' E ISTITUZIONE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Istituzione dell'Unione
- Art. 2 bis - Durata e scioglimento dell'Unione
- Art. 3 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione
- Art. 4 - Rapporti con i Comuni partecipanti
- Art. 5 - Statuto e Regolamenti
- Art. 6 - Materie e Funzioni dell'Unione
- Art. 7 - Modalità di attribuzione delle materie e dei servizi all'Unione

TITOLO II – PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

- Art. 8 - Partecipazione
- Art. 9 - Orientamento al servizio
- Art. 10 - Salvaguardia delle specificità territoriali
- Art. 11 - Pari Opportunità ed imparzialità
- Art. 12 - Separazione delle funzioni

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 13 - Regolamento di partecipazione
- Art. 14 - Referendum consultivo e abrogativo
- Art. 15 - Iniziativa popolare
- Art. 16 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti
- Art. 17 - Difensore Civico

TITOLO IV – ORGANI DI GOVERNO

- Art. 18 - Organi di governo
- Art. 19 - Il Consiglio
- Art. 20 - Competenze del Consiglio
- Art. 21 - Presidenza del Consiglio
- Art. 22 - Diritti e Doveri dei consiglieri
- Art. 23 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 24 - Commissioni Consiliari
- Art. 25 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio
- Art. 26 - Il Presidente
- Art. 27 - Competenze del Presidente
- Art. 28 - Vice Presidente
- Art. 29 - Composizione e nomina della Giunta
- Art. 30 - Competenze della Giunta
- Art. 31 - Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 32 - Direttivo di Area
- Art. 33 - Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell'Unione

TITOLO V – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

- Art. 34 - Il Sistema dei Controlli Interni
- Art. 35 - Organo di Revisione Economico-Finanziaria
- Art. 36 - Responsabile del Settore Bilancio e Finanza

TITOLO VI – FUNZIONI DI GESTIONE

- Art. 37 - Organizzazione
- Art. 38 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- Art. 39 - Personale
- Art. 40 - Segretario Generale
- Art. 41 - Direttore Generale
- Art. 42 - Dirigenti
- Art. 43 - Servizi pubblici locali
- Art. 43 bis – Principi in materia di partecipazione societarie

TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 44 - Finanze dell'Unione
- Art. 45 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 46 - Ordinamento Contabile
- Art. 47 - Affidamento del Servizio di Tesoreria

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 48 - Efficacia dello Statuto
- Art. 49 - Atti regolamentari
- Art. 50 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 51 - Norma finale

TITOLO I

FINALITA' E ISTITUZIONE

Art. 1

Finalità

1. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, alla soddisfazione dei bisogni, al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento.
2. L'Unione realizza, per le materie di propria competenza, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il miglioramento e lo sviluppo dell'adeguatezza e dell'efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità.
3. L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione pubblica.

Art. 2

Istituzione dell'Unione

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.1, è costituita fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, l'Unione delle Terre d'Argine, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali e dalle leggi Regionali in materia.
2. L'Unione è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.
3. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'Unione ha sede nel Comune di Carpi.
5. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Unione coincidono con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. Gli organi collegiali dell'Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi.
7. L'Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di "**Unione delle Terre d'Argine**" e con lo stemma dell'Ente composto da uno scudo con iscritti quattro riquadri. In ciascun riquadro è posizionata l'icona che caratterizza lo stemma di ognuno dei quattro Comuni che la costituiscono. L'Unione è inoltre identificata da un Logo composto dalla combinazione grafica della sequenza dei caratteri **Td'** che può anche essere associato e combinato con lo stemma.
8. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
9. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinate da apposito regolamento che disciplina anche le modalità ed i casi d'uso da parte di altri soggetti.

Art. 2bis
Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 3
Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 2bis, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2bis per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
8. Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la

nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina.

Art. 4

Rapporti con i Comuni partecipanti

1. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, l'elenco delle deliberazioni adottate, sono trasmesse a ciascun Comune.
2. L'Unione trasmette ai Comuni partecipanti copia della proposta annuale del bilancio preventivo e del piano degli investimenti pluriennali, almeno un mese prima della loro approvazione. Sono inoltre trasmessi ai Comuni che la costituiscono, copia degli stati di attuazione dei programmi in corso di esercizio.
3. I Consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 5

Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto ordinati.
2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. È pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dal consiglio dell'Unione, con le medesime modalità previste per l'approvazione dello statuto stesso.
4. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 6

Materie e Funzioni dell'Unione

1. L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
 - Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
 - Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
 - Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico e delle Leggi Regionali in materia.

I Comuni individuano le funzioni amministrative, "fondamentali" e non, e i servizi, sia propri che delegati, che intendono conferire all'Unione nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.

Le materie che possono essere conferite all'Unione appartengono alle seguenti aree:

- a) “*Servizi alla Persona e alla Comunità*” di cui fanno parte le materie inerenti il sistema socio sanitario compresa la funzione di accreditamento dei servizi socio-sanitari distrettuali, il sistema scolastico e di promozione organizzazione e gestione della cultura, delle politiche giovanili e dello sport.
- b) “*Servizi di Polizia Amministrativa Locale*” fermo restando le funzioni ed i compiti dello stato in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza.
- c) “*Sviluppo economico ed attività Produttive*” che comprende le materie attinenti la regolazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e la promozione delle attività produttive, agricole, commerciali e turistiche, nonché tutte le azioni di programmazione, coordinamento al loro sostegno e quelle di regolazione previste dalle norme.
- d) “*Territorio ambiente ed Infrastrutture*” che comprende le materie attinenti la pianificazione territoriale e ambientale, la vigilanza ed il controllo sulle attività di rilievo urbanistico ed ambientale, la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche ed infrastrutture, la gestione, la cura del patrimonio pubblico locale, la gestione del catasto dei terreni e d edilizio urbano.
- e) “*Tributi*” che comprende tutte le attività di regolazione e gestione dei tributi locali.
- f) “*Servizi generali di supporto*” che comprende le materie attinenti la gestione amministrativa, economica, contabile, finanziaria e di bilancio, l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione del personale, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e telematici, il controllo gestionale, la comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico.
- g) “*La Statistica*”.
- h) “*La promozione delle Pari opportunità*”.
- i) “*Il Difensore Civico*”.
- j) “*Attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi*”.

2. L’Unione, per le materie ad esse conferite dai Comuni partecipanti, esercita le funzioni:

- di analisi dei bisogni della comunità di riferimento;
- di definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;
- di pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
- di organizzazione e gestione delle attività, dell’erogazione dei servizi e dell’impiego efficiente delle risorse;
- di controllo interno;
- di gestione finanziaria e contabile;
- di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme e dei contratti da parte dei destinatari;

3. I Comuni possono conferire all’Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.

4. Il conferimento all’Unione di ulteriori funzioni, materie e servizi che non rientrano fra quelle sopra indicate, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

5. L’Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall’ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed

ai servizi già trasferiti dai Comuni che vi aderiscono.

Art. 7

Modalità di attribuzione delle materie e dei servizi all'Unione

1. Il trasferimento delle materie e dei servizi all'Unione di cui all'art. 6 del presente Statuto, può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione
 - trasferimento da parte di due o più comuni dell'Unione
2. il trasferimento, sia da parte di tutti che da parte di due o più Comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
 - la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
 - le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
 - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione;
 - le modalità di recesso.
3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie ed ai servizi trasferiti, all'atto della approvazione della delibera con la quale si perfeziona il trasferimento.
4. La revoca all'Unione di materie e servizi già trasferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni interessati provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

TITOLO II

PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Art. 8

Partecipazione

1. L'Unione per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati presenti nella propria comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.
2. L'Unione, attraverso i propri organi di Governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle

risposte da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti nel tessuto economico sociale di riferimento.

3. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle risposte dell'Unione alle esigenze della propria comunità.
4. L'Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona, nonché alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente e del territorio.
5. L'Unione predispone sistemi di rendicontazione e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti, ai componenti, ai soggetti, agli utenti e ai cittadini della società, con il fine di rendere trasparente e verificabile alla propria comunità di riferimento, i risultati e l'adeguatezza della propria azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti.
6. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e quello relativo alla rendicontazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità di riferimento, è attuato con quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi di Governo dell'Unione.

Art. 9

Orientamento al servizio

1. Il sistema di governo e quello di gestione dell'Unione operano e si organizzano privilegiando l'obiettivo di servizio nei confronti della propria comunità.
2. L'Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre ed è tramite per realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per configurare così la loro articolata composizione prevista dalla costituzione, come un'unica risorsa al servizio della propria comunità di riferimento.
3. L'Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l'interesse del bene comune nel rapporto fra società e Pubblica Amministrazione locale.

Art. 10

Salvaguardia delle specificità territoriali

1. L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri Organi di Governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune che partecipa all'Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti.
3. Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti dalle azioni adottate dall'Unione per rispondere ad esigenze specifiche del suo territorio.

Art. 11

Pari opportunità ed imparzialità

1. L'Unione, nelle proprie funzioni di Governo e Gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente dal genere, dalla razza, dall'orientamento

sessuale, dalla provenienza, dalla religione, dall'abilità e dalla condizione economica.

2. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento, attraverso la garanzia delle pari opportunità e l'imparzialità della propria azione amministrativa.

Art. 12

Separazione delle funzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione basa il proprio funzionamento e la propria organizzazione sulla separazione fra gli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi, gli organi di Gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio e di impiego efficiente delle risorse e gli organi di Controllo che verificano la coerenza e la legittimità dell'azione amministrativa rispetto agli indirizzi, agli obiettivi.
2. La struttura organizzativa dell'Unione, si articola affinché si configuri un corretto equilibrio fra risorse disponibili e bisogni da soddisfare, si raggiunga la giusta integrazione fra le attività di indirizzo, di gestione e controllo, si garantisca la correttezza e la qualità dell'azione amministrativa e si renda alla comunità di riferimento un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 13

Regolamento di partecipazione

1. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa. Garantisce l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornisce un'informazione completa sulla propria attività.
2. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
3. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

Art. 14

Referendum consultivo e abrogativo

1. Il Presidente dell'Unione indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedono almeno il 10% (dieci per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano a maggioranza assoluta dei loro componenti, almeno due Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
 - b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
 - d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti,

- aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
- f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
 - g. gli atti di programmazione e pianificazione generale.
3. Sulla correttezza della raccolta delle firme di cui al comma 1 del presente articolo e sulla ammissibilità del quesito, si pronuncia la Commissione Referendaria composta dai Segretari Generali dei Comuni, dal Segretario Generale dell'Unione con funzione di Presidente, dai Difensori Civici dei Comuni e dal Difensore Civico dell'Unione con funzione di Vicepresidente, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
 4. L'esito del referendum impegna il Consiglio dell'Unione a prescindere dal numero dei votanti.
 5. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, i periodi e la periodicità ammessa per i referendum, le modalità ed i tempi con cui gli organi di Governo dovranno pronunciarsi a seguito degli esiti referendari.

Art. 15 ***Iniziativa popolare***

1. I residenti in uno dei Comuni dell'Unione, anche stranieri, possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni.
Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento aventi diritto, e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. Con le stesse modalità i soggetti di cui al precedente comma possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente dell'Unione uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta entro due mesi dalla data del deposito della stessa.
4. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

Art. 16 ***Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti***

1. L'Unione riconosce l'informazione e l'applicazione dei principi di trasparenza sulla propria attività, quale condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione assicura, attraverso idonei strumenti di informazione e comunicazione, la pubblicità su:
 - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
 - c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. L'Unione, disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.

Art. 17 ***Difensore Civico***

1. L'Unione può avvalersi dell'ufficio del Difensore Civico, nelle forme e nei casi consentiti per legge,

quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività viene disciplinata da apposito regolamento.

2. Il difensore Civico ha il compito di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità trasparenza, efficienza, efficacia ed equità. Spettano al Difensore Civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie dei soggetti socialmente deboli.

TITOLO IV

ORGANI DI GOVERNO

Art. 18

Organi di Governo

1. Gli organi di Governo dell'Unione sono:
 - Il Consiglio
 - Il Presidente
 - La Giunta
2. Essi esprimono nel loro complesso, il governo dell'Unione, di cui determinano le politiche amministrative, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. I componenti o titolari degli organi dell'Unione, durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.
4. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 19

Il Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da 32 membri eletti separatamente da ciascun consiglio comunale, tra i consiglieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, secondo il seguente schema:
 - Per il Comune di Carpi 16 membri di cui 5 eletti dalle minoranze.
 - Per il Comune di Campogalliano 4 membri di cui 1 eletto dalle minoranze.
 - Per il Comune di Novi di Modena 5 membri di cui 2 eletti dalle minoranze.
 - Per il Comune di Soliera 7 membri di cui 2 eletti dalle minoranze.

Nel caso in cui ai sensi di legge, il numero dei Consiglieri dell'Unione dovesse modificarsi rispetto a quello indicato nel presente Statuto, i consiglieri del Comune di Carpi costituiranno comunque il 50% (cinquanta per cento) ed i rapporti fra numero di Consiglieri di maggioranza e di minoranza saranno rideterminati per ciascun Comune partecipante secondo la stessa proporzione sopra indicata.

Ai lavori del Consiglio dell'Unione possono partecipare altresì, senza diritto di voto, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti.

2. La prima elezione dei consiglieri dell'Unione, avviene entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
3. L'elezione dei consiglieri dell'Unione entro ciascun consiglio dei Comuni partecipanti, si effettua a scrutinio segreto con il metodo del voto limitato ad un componente. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
5. Ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.
6. Ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 20

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione, relativamente alle materie ed ai servizi conferite dai Comuni. Le competenze del consiglio dell'Unione sono quelle che la legge attribuisce ai consigli Comunali in quanto compatibili con il presente Statuto. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi indicati negli atti fondamentali e nel documento programmatico.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei suoi componenti rappresentanti almeno tre dei Comuni partecipanti ed adotta validamente le proprie deliberazioni con voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Le competenze del Consiglio non possono essere delegate o adottate in via d'urgenza da altri Organi dell'Unione, fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di Bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 21

Presidenza del Consiglio

1. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. Il Consiglio, subito dopo avere preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri che lo compongono. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano

di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.

2. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica quando siano rinnovati almeno due dei Consigli dei Comuni partecipanti.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. In particolare:
 - convoca e presiede il Consiglio dell'Unione nei modi e nelle forme previste dal regolamento;
 - vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
7. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 22

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni e le notizie necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri dei Comuni, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono porre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento, possono richiedere la convocazione del Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 21 in merito. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 23

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Sulle giustificazioni e controdeduzioni presentate si esprime il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile successiva.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono

essere presentate con le modalità di legge e assunte subito al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza o le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano anche la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di sessanta giorni, al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Art. 24

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni stesse.
2. Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza dei propri membri, istituisce la Commissione di Garanzia e di Controllo presieduta da un consigliere della minoranza, o attribuisce la funzione ad una delle commissioni di cui al comma precedente. In quest'ultimo caso, la Commissione che assume anche la funzione di Garanzia e Controllo, è comunque presieduta da un Consigliere di minoranza. Alla Commissione di Garanzia e Controllo è principalmente affidato il ruolo di Controllo Strategico secondo quanto in merito indicato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 25

Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri che lo compongono, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento, il Consiglio procede con la stessa maggioranza.

Art. 26

Il Presidente

1. I Sindaci dei Comuni Partecipanti all'Unione, assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione. Il presidente è indicato dalla Giunta, nel rispetto della alternanza e successione nel ruolo di tutti i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Il Presidente rimane in carica per diciotto mesi.
3. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione.
4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 27

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esso esercita per l'Unione,

le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In Particolare il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con le Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubblici e privati;
 - d) provvede, previa delibera della Giunta, alla nomina e alla revoca del direttore Generale;
 - e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
 - f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta.

Art. 28 ***Vice Presidente***

1. È Vicepresidente dell'Unione è nominato dal Presidente all'interno dei componenti la Giunta.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe rispetto al funzionamento dell'Unione.
3. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui al precedente art. 26.

Art. 29 ***Composizione e nomina della Giunta***

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente.
2. Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato e presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell'Unione.

Art. 30 ***Competenze della Giunta***

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario generale, per il Direttore Generale e per i Dirigenti. In particolare provvede:
 - a) ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - c) a riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;

- e) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Presidente può delegare ai singoli componenti la Giunta la cura di specifiche Aree di servizi e progetti dell'amministrazione dell'Ente.

Art. 31
Cessazione dalla carica di assessore

1. La cessazione dalla carica di Sindaco determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, in tal caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena nel Comune di origine del componente decaduto, si siano determinate le condizioni per la nomina del sostituto.

Art. 32
Direttivo di Area

1. È istituito il Direttivo di Area per ciascuna delle aree di Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione, costituito dagli assessori dei Comuni partecipanti delegati nelle materie di cui si occupa l'Area dei servizi, dal Dirigente e dal componente della Giunta dell'Unione delegato dal Presidente per le materie attribuite all'Area dei Servizi stessa, che lo presiede.
2. Il Direttivo di Area è l'organismo a supporto della Giunta, in cui risiedono le competenze e le conoscenze dettagliate per sviluppare proposte di indirizzo e sovrintendere alla loro attuazione, relativamente alle materie attribuite a ciascuna Area di Servizi dell'Unione. La Giunta può anche demandare al Direttivo d'Area fasi istruttorie e preparatorie di atti che prevedono il coinvolgimento o l'attivazione di organismi collegiali con altri Enti o altri soggetti.
3. Il Direttivo di Area è l'organismo dove vengono valutati i bisogni dei singoli territori ed i segnali del loro evolversi e per i quali l'Unione è chiamata a formulare risposte. Costituisce quindi la sede ove si sviluppano proposte alla Giunta che trovano l'equilibrio e conciliano le necessità di qualità e di adeguatezza delle risposte dell'Unione verso la propria comunità, con la disponibilità di risorse e le necessarie azioni tendenti a migliorare l'efficienza della gestione.

Art. 33
Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell'Unione

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese e alle indennità di missione applicati agli Amministratori dell'Unione sono quelle previste per gli amministratori dei comuni dall'ordinamento degli enti locali.

TITOLO V
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 34
Il Sistema dei Controlli Interni

1. L'Unione istituisce ed organizza un Sistema dei Controlli Interni che contribuisce all'attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ed accresce la diffusione della cultura della responsabilità, dell'essenzialità e della trasparenza attraverso la rendicontazione.
2. Il sistema dei Controlli Interni, è organizzato attraverso l'azione di diverse funzioni ed organismi che operano in modo integrato fra loro.
3. Il sistema dei Controlli Interni è supportato da un apposito regolamento.
4. L'Unione favorisce l'elaborazione partecipata degli strumenti di programmazione, anche tramite il confronto con la comunità locale insediata nel territorio dell'Unione e/o con i principali gruppi di riferimento.

Art. 35

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

1. In osservanza di quanto disposto dall'ordinamento degli Enti Locali e dalle normative in materia, l'Unione è dotata di un Revisore Economico - Finanziario eletto dal Consiglio, con funzioni principalmente orientate alla vigilanza e revisione in materia contabile e finanziaria.
2. Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità del Revisore sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in materia.

Art. 36

Responsabile del Settore Bilancio e Finanza

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici, indica e descrive l'articolazione organizzativa dell'Unione, determinando il sistema decisionale e di direzione dell'Ente ed individuando gli ambiti e le responsabilità gestionali attribuite ai responsabili.

TITOLO VI

FUNZIONI DI GESTIONE

Art. 37

Organizzazione

1. L'Unione basa la propria organizzazione sulla separazione ed autonomia degli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi e delle funzioni di Gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio, di efficienza e di economicità.
2. L'Unione con il fine di rispondere alle esigenze di servizio e realizzare gli obiettivi ed i compiti assegnati, provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo e alle modalità di gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, in accordo con quanto previsto dalle leggi e dallo Statuto e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio.
3. La gestione del Personale, promuove la disponibilità dei dipendenti a porsi al servizio esclusivo della propria comunità di riferimento e si basa su principi di partecipazione, responsabilità, professionalità e sulla valorizzazione dell'apporto delle persone nell'azione dei gruppi dell'organizzazione che contribuiscono al raggiungimento dei risultati.

4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione delle azioni, delle attività e delle modalità di esercizio e sviluppo delle competenze necessarie per l'attuazione delle politiche e la realizzazione degli obiettivi gestionali di efficienza ed economicità.

Art. 38

Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici, indica e descrive l'articolazione organizzativa dell'Unione, determinando il sistema decisionale e di direzione dell'Ente ed individuando gli ambiti e le responsabilità gestionali attribuite ai responsabili.
2. L'Unione, emette regolamenti per ciascuno dei Servizi erogati che ne determina i livelli di qualità, le modalità organizzative di funzionamento, le regole di accesso e di determinazione delle rette.
3. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e quelli dei servizi, sono approvati dalla Giunta, nel rispetto delle politiche e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 39

Personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il conferimento di materie da parte dei comuni all'Unione, comporta l'unificazione delle relative strutture gestionali ed amministrative.
3. Il Personale che opera nei Comuni partecipanti nei ruoli previsti per la gestione delle materie conferite, è trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione, secondo modalità definite con il coinvolgimento dei dipendenti interessati e nei momenti di confronto previsti con le Organizzazioni Sindacali.
4. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale comandato dipendente dei Comuni che ne fanno parte, con modalità stabilite dal regolamento degli uffici.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati definiti nel Comparto a cui appartengono gli enti locali.

Art. 40

Segretario Generale

1. L'Unione ha un Segretario scelto dal Presidente fra i Segretari Comunali dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Secondo quanto previsto dall'ordinamento degli Enti locali, il Segretario Generale supporta ed assiste in materia giuridico - amministrativa gli organi di Governo e le Funzioni di Gestione rispetto alla conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti nell'adozione delle loro azioni, dei procedimenti e degli atti conseguenti.
3. È componente degli organi di Controllo Interno secondo quanto indicato nella presente Statuto e svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento degli enti locali per il Segretario.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, assume le funzioni di Vicesegretario Generale vicario un dirigente o un funzionario scelto dal Presidente dell'Unione che cumula comunque tali funzioni con quelle proprie dell'incarico allo stesso conferito.

Art. 41
Direttore Generale

1. L'Unione può avvalersi di un Direttore Generale assunto con contratto a tempo determinato in accordo con quanto previsto dall'ordinamento sugli enti locali. La durata del contratto non può andare oltre la scadenza del mandato del sindaco del Comune partecipante di più grande dimensione demografica.
2. Il Direttore Generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento dal Presidente dell'Unione.
3. Al Direttore Generale è affidata l'organizzazione dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione in accordo con le direttive impartite dal Presidente ed esercita la funzione di raccordo fra gli organi politici e la struttura tecnica dell'Ente.
4. I Dirigenti dell'Unione rispondono al Direttore Generale per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni e per la realizzazione degli obiettivi loro assegnati.
5. Il Direttore Generale predispone il Piano Esecutivo di Gestione che la Giunta approva, sviluppa il Piano degli Obiettivi che i Dirigenti di ciascuna Area di Servizi devono perseguire ed approva i Piani d'Azione che i dirigenti sviluppano insieme ai propri responsabili di Servizio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
6. Il Direttore Generale sulla base delle rendicontazioni predisposte dal Controllo di Gestione e dai Dirigenti informa periodicamente in corso d'esercizio il Presidente dell'Unione e la Giunta sullo stato di attuazione e di realizzazione degli obiettivi con il fine di predisporre le eventuali necessarie azioni correttive.
7. È Componente degli organi di Controllo Interno e svolge tutte le funzioni previste per il Direttore Generale dall'ordinamento degli Enti Locali ed indicate nel regolamento degli uffici.

Art. 42
Dirigenti

1. I Dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi a loro assegnati dalla Giunta e della realizzazione dei conseguenti Piani d'Azione approvati dalla Direzione Generale.
2. A capo di ogni Area di Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione è posto un Dirigente.
3. L'Unione, nei limiti e secondo le modalità previsti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi può stipulare, contratti a tempo determinato con Dirigenti e con titolari di alte specializzazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche.
4. I Dirigenti sovrintendono all'impiego efficiente delle risorse ad essi affidate per la realizzazione degli obiettivi assegnati all'Area dei Servizi che dirigono.

Art. 43
Servizi pubblici locali

1. L'Unione nel rispetto dei principi indicati nel presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali che i Comuni partecipanti trasferiscono ed attribuiscono alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base del confronto comparativo basato su criteri di adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, tenendo comunque conto anche di eventuali piani e programmi già assunti

dai Comuni partecipanti all'atto del trasferimento.

2. L'Unione, nell'erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la rappresentanza delle loro esigenze ed il controllo della qualità secondo i principi ed i valori indicati nel presente Statuto. Tali garanzie si applicano anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto all'Unione sulla base di una convenzione o di un contratto.
3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto titolarità dai Comuni partecipanti, senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni partecipanti, è regolata nel rispetto art. 3 del presente Statuto.

Art. 43 bis

Principi in materia di partecipazioni societarie

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali, di rilevanza economica, ad essa conferiti anche tramite partecipazione societaria, nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni, e promuovere la costituzione di società di capitali o acquisire le relative quote dai Comuni, in proprietà o anche in uso, per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti partecipati sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le penali, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottate carte dei servizi, nonché codici etici e di comportamento, nella prospettiva di una diffusione di strumenti di qualità e di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

TITOLO VII

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 44

Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai contributi sulle materie e sui servizi ad essa affidati.

3. Il Presidente cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di materie e servizi all'Unione da parte dei Comuni partecipanti deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione, la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Art. 45

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. il bilancio previsionale è corredato di una relazione programmatica e di un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.
3. Annualmente, prima dell'approvazione del Bilancio di previsione negli enti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun Comune.
4. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle singole convenzioni o dalla Giunta.

Art. 46

Ordinamento Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione ed in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalle norme e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 47

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Fino all'espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell'Unione può essere affidato al tesoriere del Comune di Carpi alle condizioni del suo contratto o migliorative.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Efficacia dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione che decorre dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, comporta la cessazione contestuale dell'associazione Intercomunale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera ed il suo scioglimento.

2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dall'Associazione medesima, le attività e le passività transitano automaticamente nel bilancio dell'Unione.
3. Le convenzioni in essere fra i Comuni partecipanti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento all'Unione, in cui si ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna materia e servizio.
4. Fino al trasferimento all'Unione delle materie e dei servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'associazione vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 49

Atti regolamentari

1. Fino alla emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, se ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune di Carpi.

Art. 50

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi comunque i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali in materia, qualora l'Unione abbia adottato normative regolamentari in materia. In caso contrario, tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a tale data l'Unione applica sui singoli territori comunali, le normative regolamentari di ciascun Comune, in vigore all'atto del trasferimento delle materie e dei servizi.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 51

Norma finale

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti Locali.